Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 212

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Venerdì, 15 settembre 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144



### *ERRATA-CORRIGE*

Nella legge 3 giugno 1950, n. 392, concernente rettifica degli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1949, n. 353, sulla proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 3 luglio 1950, all'art. 1, ultima riga, ove è detto: «...dei locatori *e* coltivatori diretti», si deve leggere: «...dei locatori *a* coltivatori diretti».

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 agosto 1950, n. 717.
**Norme per l'attuazione di programmi straordinari di emigrazione** . . . . . . Pag. 2666

LEGGE 10 agosto 1950, n. 718.
**Provvidenze per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte dalle alluvioni dell'autunno 1949 e delle sistemazioni idraulico-forestali nelle provincie di Avellino, Benevento, Caserta, Foggia, Napoli, Salerno, Livorno, Campobasso e Firenze** . . . . . . Pag. 2667

LEGGE 10 agosto 1950, n. 719.
**Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Napoli mutui per l'esecuzione di opere e sistemazione degli impianti e delle attrezzature della azienda autofilotranviaria e di altri servizi comunali** Pag. 2667

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1950, n. 720.
**Erezione in ente morale dell'« Ospedale Giuseppina Scola », con sede nel comune di Besana in Brianza (Milano)** Pag. 2667

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1950, n. 721.
**Riconoscimento della personalità giuridica alla Associazione nazionale « Movimento per la rinascita rurale », con sede in Roma** Pag. 2668

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1950.
**Aumento del contributo statale ordinario al Consorzio provinciale rimboschimenti di Venezia** . . Pag. 2668

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1950.
**Rinnovazione del Consorzio provinciale rimboschimenti di Massa-Carrara** . . . . . . . . . Pag. 2668

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero del tesoro**: Media dei cambi e dei titoli Pag. 2670

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste**: Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Canale Zaffie, con sede in Saint Rhemy en Bosses (Valle d'Aosta) Pag. 2670

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale**: Avviso di rettifica Pag. 2670

**Ministero della marina mercantile**: Avviso di rettifica. Pag. 2670

**Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio**: Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Foiano Valfortore (Benevento) al Banco di Napoli Sezione di credito agrario, con sede in Napoli. Pag. 2670

### CONCORSI ED ESAMI

**Ministero della difesa - Esercito**: Posti d'impiego d'ordine nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito Marina Aeronautica). (Direzione generale personali civili e affari generali). (Circolare 7 settembre 1950) Pag. 2671

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste**: Graduatoria del concorso interno per titoli a quaranta posti di inserviente in prova, indetto con decreto Ministeriale 14 febbraio 1948 Pag. 2671

**Ministero delle finanze**: Graduatoria generale del concorso a venti posti di ingegnere aggiunto in prova (gruppo A) nel ruolo del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto Ministeriale 9 maggio 1949 . . . . . . . . . . . . Pag. 2672

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 agosto 1950, n. 717.

**Norme per l'attuazione di programmi straordinari di emigrazione.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero (I.C.L.E.) di cui al regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive integrazioni e modificazioni, è autorizzato a concedere finanziamenti e ad eseguire tutte le operazioni previste dalla presente legge per favorire lo sviluppo della emigrazione italiana all'estero.

Avvalendosi dei mezzi di cui ai successivi articoli i finanziamenti previsti dal precedente comma saranno concessi in conformità delle norme di cui al cennato regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2.

L'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero la cui durata è prorogata al 31 dicembre 1975, provvederà all'aumento del capitale sociale almeno fino a lire 750 milioni.

A tale scopo, fermo restando il disposto dell'art. 2 della legge 1° aprile 1949, n. 84, l'Istituto potrà utilizzare i saldi attivi di rivalutazione monetaria sino ad un ammontare non superiore al 50% dell'aumento del capitale, provvedendo per la differenza con sottoscrizione di nuove azioni nei modi e nei termini stabiliti con deliberazione degli organi sociali, approvata dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Per i fini di cui al precedente art. 1 l'Istituto è autorizzato ad emettere obbligazioni, in eccedenza al limite di cui alle vigenti disposizioni, fino all'ammontare complessivo di lire 6 miliardi.

Dette obbligazioni sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti; sono soggette soltanto al bollo di lire 2 per ogni titolo, con esenzione da qualsiasi altra tassa, imposta, o tributo a favore dell'Erario e degli Enti locali.

Le obbligazioni fruttano l'interesse del 6% annuo e sono rimborsate alla pari in venti anni decorrenti dal secondo anno successivo a quello dell'emissione.

Il piano di ammortamento e le altre modalità e condizioni di ciascuna emissione sono determinati di volta in volta dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto ed approvati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per gli affari esteri e per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 4.

Il servizio, per capitale e interesse delle obbligazioni emesse, è assunto dal Tesoro dello Stato e all'uopo saranno stanziate annualmente, a partire dall'esercizio 1951-52, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, le annualità necessarie.

Art. 5.

Nei limiti dell'importo ricavato dall'emissione delle obbligazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio italiano dei cambi cederà, ai sensi delle norme valutarie in vigore, all'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero (I.C.L.E.) le valute necessarie per la concessione di speciali finanziamenti destinati a favorire lo sviluppo dell'emigrazione italiana all'estero, come agli articoli seguenti.

Art. 6.

I finanziamenti concessi con i mezzi risultanti dalla emissione di obbligazioni prevista agli articoli precedenti sono gestiti e contabilizzati separatamente dalle altre operazioni dell'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero, secondo norme approvate dal Ministro per il tesoro. Il Collegio dei sindaci — la cui composizione è stabilita in cinque membri effettivi e due supplenti — vigila su tale separata gestione e riferisce al Ministro per il tesoro.

Alla separata gestione di tali finanziamenti affluiscono tutti i frutti delle operazioni compiute e sono attribuite le relative spese.

Art. 7.

Al 31 dicembre 1975 i crediti ed in genere ogni attività di compendio della separata gestione saranno realizzati ed il ricavato sarà attribuito in primo luogo allo Stato, fino a concorrenza delle somme che il Tesoro avrà anticipato per il pagamento delle rate di interesse e di capitale delle obbligazioni emesse.

Il residuo sarà attribuito per il 90% allo Stato e per il 10% all'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero.

Per converso nel caso che le somme che il Tesoro avesse anticipate per il pagamento di rate di interesse o di capitale delle obbligazioni da esso garantite, superassero il ricavato dell'alienazione delle attività di compendio della gestione, la differenza perduta sarà sopportata per il 90% dal Tesoro e per il 10% dal patrimonio dell'Istituto.

Art. 8.

Alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi della presente legge sono estese le esenzioni ed agevolazioni fiscali previste dall'art. 9 del regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148.

Le disposizioni di cui al precedente comma non riflettono l'imposta generale sull'entrata.

Art. 9.

Il Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per gli affari esteri e per il lavoro e la previdenza sociale, è autorizzato a stipulare con l'Istituto nazionale di

Credito per il Lavoro italiano all'Estero le convenzioni eventualmente occorrenti per regolare i rapporti fra l'Istituto e lo Stato in dipendenza della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 10 agosto 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — PELLA — VANONI — TOGNI — MARAZZA — LOMBARDO

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

---

LEGGE 10 agosto 1950, n. 718.

**Provvidenze per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte dalle alluvioni dell'autunno 1949 e delle sistemazioni idraulico-forestali nelle provincie di Avellino, Benevento, Caserta, Foggia, Napoli, Salerno, Livorno, Campobasso e Firenze.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per provvedere ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ai lavori di riparazione dei danni causati dalle alluvioni nell'autunno 1949 alle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale nelle provincie di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino, Benevento, Foggia, Livorno, Firenze e nel comprensorio del bacino montano del Biferno, in provincia di Campobasso.

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 28 luglio 1950, n. 568, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (quinto provvedimento).

Il Ministro per il tesoro provvederà con proprio decreto alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-50.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 10 agosto 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

---

LEGGE 10 agosto 1950, n. 719.

**Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Napoli mutui per l'esecuzione di opere e sistemazione degli impianti e delle attrezzature della azienda autofilotranviaria e di altri servizi comunali.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Napoli mutui fino all'ammontare di 4 miliardi, per l'esecuzione di opere e sistemazione degli impianti e delle attrezzature dell'Azienda filotranviaria e di altri servizi comunali, con ammortamento in 35 anni, al saggio vigente alla data della concessione.

Art. 2.

I mutui di cui all'articolo precedente saranno garantiti dallo Stato. L'assunzione della garanzia statale sarà effettuata con decreto del Ministero del tesoro di concerto con quello dell'interno, sentita la Commissione centrale della finanza locale.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte del comune di Napoli alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del Comune stesso da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà ad eseguire il pagamento a detta Cassa delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto nei confronti del Comune.

Art. 3.

I programmi dei lavori da effettuare con il mutuo di cui all'art. 1 dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici e da quello dei trasporti, secondo la rispettiva competenza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 10 agosto 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — SCELBA — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1950, n. 720.

**Erezione in ente morale dell'« Ospedale Giuseppina Scola », con sede nel comune di Besana in Brianza (Milano)**

N. 720. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'« Ospedale Giuseppina Scola », con sede nel comune di Besana in Brianza (Milano), viene eretto in ente morale, sotto l'amministrazione dell'Ente comunale di assistenza, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1950*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1950, n. 721.

**Riconoscimento della personalità giuridica alla Associazione nazionale « Movimento per la rinascita rurale », con sede in Roma.**

N. 721. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica all'Associazione nazionale « Movimento per la rinascita rurale », con sede in Roma, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1950*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1950.

**Aumento del contributo statale ordinario al Consorzio provinciale rimboschimenti di Venezia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 16 novembre 1931, n. 1611, relativo alla costituzione del Consorzio, per la durata di un quinquennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1931-32 a tutto l'esercizio 1935-36, tra lo Stato e la provincia di Venezia per i lavori di rimboschimento nella Provincia stessa, col quale venne fissato in L. 10.000 annue il concorso dello Stato, ed a carico della Provincia eguale contributo annuo di L. 10.000;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1936, n. 2303, col quale il suddetto Consorzio veniva rinnovato, per la durata di un quinquennio, a decorrere dall'esercizio 1936-37 a tutto l'esercizio 1940-41, col contributo annuo dello Stato di L. 10.000;

Visto il regio decreto 20 aprile 1942, n. 570, col quale il predetto Consorzio veniva rinnovato, per la durata di un altro quinquennio, a decorrere dall'esercizio 1941-1942 a tutto l'esercizio 1945-46, col contributo annuo dello Stato di L. 10.000;

Visto il decreto 22 agosto 1947, col quale il Consorzio veniva rinnovato per altro quinquennio, a decorrere dall'esercizio 1946-47 a tutto l'esercizio 1950-51, fermo restando il contributo statale di L. 10.000 annue;

Vista la deliberazione in data 4 gennaio 1949, numero 12956, dell'Amministrazione provinciale di Venezia, con la quale viene stabilito di elevare il contributo provinciale al Consorzio fino a L. 300.000 a decorrere dall'esercizio 1949;

Visto il decreto interministeriale n. 15.400 C.3.A in data 12 ottobre 1949, col quale la predetta delibera viene approvata dal Ministero dell'interno, di concerto col tesoro;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Il contributo statale ordinario al Consorzio provinciale rimboschimenti di Venezia, stabilito in L. 10.000 (diecimila) annue con decreto 22 agosto 1947, è aumentato, a decorrere dall'esercizio 1948-49 fino a L. 300.000 (trecentomila) con l'impegno da parte dell'Amministrazione provinciale di Venezia di corrispondere al Consorzio la medesima quota annua.

Detto contributo, per gli esercizi 1948-49 e 1949-50, sarà prelevato sul cap. 58 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e foreste dell'esercizio 1949-50 e per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1950

EINAUDI

SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1950*
*Registro Azienda di Stato foreste demaniali n. 1, foglio n. 100.*

(3912)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1950.

**Rinnovazione del Consorzio provinciale rimboschimenti di Massa-Carrara.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1349, relativo alla costituzione del Consorzio tra lo Stato, la provincia di Massa-Carrara ed i comuni di Massa e di Carrara per il rimboschimento dei terreni vincolati nella stessa Provincia, col quale venne fissato in L. 20.000 (ventimila) il concorso dello Stato nella esecuzione dei detti lavori, ed a carico degli enti interessati eguale annuo concorso;

Visto il regio decreto 25 marzo 1935, n. 457, relativo all'aumento dei contributi al Consorzio di cui sopra, determinante in L. 35.000 il concorso dello Stato, ed a carico degli altri enti pari contributo annuo;

Visto il regio decreto 13 aprile 1939, n. 873, col quale veniva rinnovato il Consorzio medesimo, per la durata di anni dieci, a decorrere dall'esercizio 1938-39 sino a tutto l'esercizio 1947-48, con un contributo annuo dello Stato di L. 200.000 ed altrettante a carico degli enti interessati;

Viste le seguenti deliberazioni:

*a*) dell'Amministrazione della provincia di Massa e Carrara in data 30 settembre 1946, approvata con decreto interministeriale del 25 ottobre 1949, con la quale si delibera la rinnovazione del Consorzio, a partire dal 1948 e per la durata di anni dieci, con un contributo annuo di L. 500.000;

*b*) del comune di Aulla in data 10 maggio 1947, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 2 giugno 1947, n. 466, con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 30.000;

*c*) del comune di Bagnone in data 10 febbraio 1947, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 12 marzo 1947, n. 221, con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota di L. 25.000 annua;

*d*) del comune di Casola in data 2 marzo 1947, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 30 aprile 1947, n. 315, con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota di L. 5.000 annua;

*e*) del comune di Carrara in data 22 novembre 1946, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 15 gennaio 1947, n. 8, con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota di L. 100.000 annua;

*f*) del comune di Comano in data 27 ottobre 1946, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 18 dicembre 1946, n. 1574, con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 22.000;

*g*) del comune di Filattiera in data 27 novembre 1946, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 26 febbraio 1947, n. 19158, con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 2.500;

*h*) del comune di Fivizzano in data 6 luglio 1947, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 3 settembre 1947, n. 11413, con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 55.000;

*i*) del comune di Fosdinovo in data 13 ottobre 1946, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 19 novembre 1946, n. 1502, con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 25.000;

*l*) del comune di Licciana in data 22 maggio 1947, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 8 luglio 1949, n. 2115, con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 15.000;

*m*) del comune di Massa in data 30 dicembre 1946, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 26 febbraio 1947, n. 129, con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 75.000;

*n*) del comune di Montignoso in data 14 ottobre 1946, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 28 maggio 1947, n. 415, con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con un contributo annuo di L. 15.000;

*o*) del comune di Mulazzo in data 11 ottobre 1949, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 1° febbraio 1950, n. 57, con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 15.000;

*p*) del comune di Podenzana in data 3 aprile 1949, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 11 giugno 1949, n. 302, con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 5.000;

*q*) del comune di Pontremoli in data 13 novembre 1946, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 26 febbraio 1947, n. 149, con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 57.500;

*r*) del comune di Tresana in data 6 marzo 1949, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 11 giugno 1949, n. 297, con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 15.000;

*s*) del comune di Villafranca in data 27 ottobre 1946, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 26 febbraio 1947, n. 151, con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 12.500;

*t*) del comune di Zeri in data 10 aprile 1947, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 30 aprile 1947, con la quale si delibera la partecipazione al Consorzio con una quota annua di L. 15.000;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito tra lo Stato e la provincia di Massa-Carrara ed i comuni di Aulla, Bagnone, Casola, Carrara, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana, Massa, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca, Zeri, ai termini dell'articolo 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e per anni dieci, a decorrere dal 1948-49, il Consorzio rimboschimenti onde provvedere secondo le norme contenute nel decreto suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella detta Provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per la esecuzione dei lavori di cui sopra mediante il contributo annuo di L. 989.500 (novecentottantanovemilacinquecento) a decorrere dall'esercizio 1948-49, da prelevarsi per gli esercizi 1948-49 e 1949-50 sul cap. 58 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e foreste dell'esercizio 1959-50, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

L'altra metà della spesa resta a carico della provincia di Massa-Carrara per L. 500.000 (cinquecentomila), del comune di Aulla per L. 30.000 (trentamila), del comune di Bagnone per L. 25.000 (venticinquemila), del comune di Casola per L. 5000 (cinquemila), del comune di Carrara per L. 100.000 (centomila), del comune di Comano per L. 22.000 (ventiduemila), del comune di Filattiera per L. 2500 (duemilacinquecento), del comune di Fivizzano per L. 55.000 (cinquantacinquemila), del comune di Fosdinovo per L. 25.000 (venticinquemila) del comune di Licciana per L. 15.000 (quindicimila), del comune di Massa per L. 75.000 (settantacinquemila), del comune di Montignoso per L. 15.000 (quindicimila), del comune di Mulazzo per L. 15.000 (quindicimila), del comune di Podenzana per L. 5000 (cinquemila), del comune di Pontremoli per L. 57.500 (cinquantasettemilacinquecento), del comune di Tresana per L. 15.000 (quindicimila), del comune di Villafranca per L. 12.500 (dodicimilacinquecento), del comune di Zeri per L. 15.000 (quindicimila).

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1950

EINAUDI

SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1950*
*Registro Azienda di Stato foreste demaniali n. 1, foglio n. 104*

**(3914)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 165

### CAMBI VALUTARI (Esportazione)

**Cambi di chiusura del 15 settembre 1950**

| | Dollaro | Franco svizzero |
|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,82 | 143 — |
| » Firenze | 624,83 | 143,25 |
| » Genova | 624,85 | 143 — |
| » Milano | 624,82 | 143,05 |
| » Napoli | 624,75 | 143,25 |
| » Palermo | 624,85 | 143,25 |
| » Roma | 624,82 | 143,10 |
| » Torino | 624,825 | 142,90 |
| » Trieste | 624,82 | 142,95 |
| » Venezia | 624,80 | 143,50 |

**Media dei titoli del 15 settembre 1950**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 70,825 |
| Id. 3,50 % 1902 | 68,30 |
| Id. 3 % lordo | 47 — |
| Id. 5 % 1935 | 99,475 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 72,325 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando) | 71,30 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando) | 69,80 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 94,20 |
| Id. 5 % 1936 | 93,95 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950) | — |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 100 — |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 98,675 |
| Id. 5 % convertiti 1951 | 100,20 |
| Id. 5 % (scadenza 1959) | 99,35 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Contrattazione cambi**

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 15 settembre 1950:

| | |
|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | L. 624,82 |
| 1 franco svizzero | » 143,07 |

**Cambi di compensazione vigenti**
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | |
|---|---|---|
| Belgio | L. 12,71 | per franco belga |
| Francia | » 1,81 | » franco francese |
| Norvegia (c/nuovo) | » 87,38 | » corona norvegese |
| Olanda | » 164,41 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » 120,62 | » corona svedese |
| Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione) | » 144,39 | » franco svizzero |

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Canale Zaffie, con sede in Saint Rhemy en Bosses (Valle d'Aosta).**

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 5 settembre 1950, n. 34046, è stato approvato con modifiche lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Canale Zaffie, con sede in Saint Rhemy en Bosses (Valle d'Aosta).

(3943)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Avviso di rettifica**

Il decreto Ministeriale 25 luglio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del giorno 11 settembre 1950, concernente la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori disoccupati dell'industria e della manovalanza generica di alcuni Comuni della provincia di Gorizia, reca all'art. 1, ultimo comma:

« Il termine utile per la presentazione delle domande scade il *giorno dopo* quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Tale comma deve intendersi così rettificato:

« Il termine utile per la presentazione delle domande scade il *trentesimo giorno* dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

(3994)

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

**Avviso di rettifica**

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 26 agosto 1950, è stato rettificato il precedente decreto in data 30 ottobre 1947, con cui veniva dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 5900 sita nella spiaggia di Sottomarina di Chioggia, facente parte del mappale riportato in catasto al numero 1852-1853 e parte del 2016, foglio n. 26 del comune di Chioggia, nel senso che l'area citata fa invece parte del mappale 1852-1855 e 2016/A parte, foglio n. 26 del comune di Chioggia.

(3951)

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Foiano Valfortore (Benevento) al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli.**

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Foiano Valfortore (Benevento) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Foiano Valfortore (Benevento) è affidata al Banco di Napoli Sezione di credito agrario con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 settembre 1950

*Il direttore generale:* FORMENTINI

(3929)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

**Posti d'impiego d'ordine nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito - Marina - Aeronautica). (Direzione generale personali civili e affari generali).** (Circolare 7 settembre 1950).

Sono disponibili presso l'Avvocatura generale dello Stato n. 4 (quattro) posti di applicato (gruppo *C*, grado 12°), spettanti a norma delle vigenti disposizioni ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali, e precisamente all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, all'art. 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali della Aeronautica.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 31 ottobre 1950, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 12 dalla data di presentazione, trasmesse, dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile — esclusa ogni indennità di carattere militare — oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

*Il Ministro*: PACCIARDI

(3954)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Graduatoria del concorso interno per titoli a quaranta posti di inserviente in prova, indetto con decreto Ministeriale 14 febbraio 1948.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1948, registro n. 10, foglio 229, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 1948, con il quale, a termini dell'art. 83 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e dell'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1057, è stato indetto un concorso interno per titoli a quaranta posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno di questo Ministero;

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1949, registro n. 17, foglio numero 54, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visti gli atti della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso interno per titoli a quaranta posti di inserviente, nel ruolo del personale subalterno, indetto con il decreto citato nelle premesse:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Abate Michele, combattente | punti 47,70 |
| 2. | Zardetto Ermildo | » 47,30 |
| 3. | Novati Carlo Igino | » 44,30 |
| 4. | Solfizi Antonio, combattente | » 44,10 |
| 5. | Capetta Mario | » 42,50 |
| 6. | Tarquini Alfredo, combattente | » 37,60 |
| 7. | Barbieri Francesco, combattente | » 37,40 |
| 8. | Narconti Andrea, combattente | » 36,60 |
| 9. | Di Piazza Salvatore, combattente | » 36,50 |
| 10. | Profili Francesco | » 36,20 |
| 11. | Pergola Giuseppe | » 36 — |
| 12. | Scacciafratte Otello, combattente | » 35,70 |
| 13. | Malatesa Giulio, avventizio | » 35,40 |
| 14. | Toscani Giovanni, combattente | » 35,10 |
| 15. | Puleo Carmelo, | » 34,50 |
| 16. | Catini Leopoldo, avventizio | » 34 — |
| 17. | Pagnoni Giuseppe, avventizio | » 33,50 |
| 18. | Leonardi Domenico, combattente | » 33 — |
| 19. | Manzini Demetrio, avventizio | » 32,90 |
| 20. | Bellotto Antonio | » 32,80 |
| 21. | Cardaci Salvatore | » 32,60 |
| 22. | Di Pietropaolo Edoardo, avventizio | » 32,50 |
| 23. | Scano Pietro, avventizio | » 32 — |
| 24. | Capitozzo Augusto | » 31,70 |
| 25. | Puggelli Bruno, avventizio | » 31,60 |
| 26. | Ricci Ugo, avventizio | » 31,40 |
| 27. | Borio Pietro | » 31,30 |
| 28. | Mancinelli Genesio, avventizio | » 31,10 |
| 29. | Cassella Italo, avventizio | » 30,70 |
| 30. | Antoniazzi Angelo | » 30,60 |
| 31. | Gualtieri Mario, avventizio | » 30,50 |
| 32. | Zamboni Edoardo, avventizio | » 30,30 |
| 33. | Petracca Pasquale, avventizio | » 30,20 |
| 34. | Vannicelli Antonio | » 30,10 |
| 35. | Panicco Rosa in Valle | » 30 — |
| 36. | La China Vincenzo | » 29,80 |
| 37. | Franco Andrea | » 29,70 |
| 38. | Cavagna Aquilina | » 29 — |
| 39. | Via Salvatore, combattente | » 28,20 |
| 40. | Pedroli Luigi, combattente | » 27,70 |
| 41. | Cristiani Gianni | » 27,70 |
| 42. | Basi Luigi, avventizio | » 27,60 |
| 43. | Sagona Giulio | » 27,60 |
| 44. | Nocentini Anna Maria | » 27,50 |
| 45. | Tarzariol Giovanni, combattente | » 27,40 |
| 46. | Segafreddo Giovanni | » 27 — |
| 47. | Faro Concetta ved. Puleo | » 26,80 |
| 48. | Rondano Cesare, avventizio | » 26,70 |
| 49. | Rossi Giulio, combattente | » 26 — |
| 50. | Amantia Giovanni | » 25,50 |
| 51. | Berta Luigi, combattente | » 24,90 |
| 52. | Pusceddu Giuseppe | » 24,90 |
| 53. | Rossoni Giuseppe | » 24,70 |
| 54. | Croce Domenico, combattente | » 24,10 |
| 55. | Cavallari Angelo | » 24,10 |
| 56. | Rabiolo Rosario | » 23,50 |
| 57. | Manciani Anna Maria | » 23 — |
| 58. | Pedroli Riccardo, combattente | » 21,70 |
| 59. | Cardello Francesca | » 21,50 |
| 60. | Attardo Pietro, avventizio | » 21 — |
| 61. | Santarelli G. Lorenzo | » 20,50 |
| 62. | Saglia Carlo | » 20,10 |
| 63. | Nozza Pietro | » 20 — |

Art. 2.

Tenuto conto dei diritti di precedenza stabiliti a favore di particolari categorie di candidati, la graduatoria dei vincitori e quella degli idonei sono le seguenti:

A) *Graduatoria dei vincitori*:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Abate Michele, combattente | punti 47,70 |
| 2. | Zardetto Ermildo | » 47,30 |
| 3. | Novati Carlo Igino | » 44,30 |
| 4. | Solfizi Antonio, combattente | » 44,10 |
| 5. | Capetta Mario | » 42,50 |
| 6. | Tarquini Alfredo, combattente | » 37,60 |
| 7. | Barbieri Francesco, combattente | » 37,40 |
| 8. | Narconti Andrea, combattente | » 36,60 |
| 9. | Di Piazza Salvatore, combattente | » 36,50 |
| 10. | Profili Francesco | » 36,20 |
| 11. | Pergola Giuseppe | » 36 — |

12. Scacciafratte Otello, combattente . . . punti 35,70
13. Malatesta Giulio avventizio . . . » 35,40
14. Toscani Giovanni, combattente . . . » 35,10
15. Puleo Carmelo . . . » 34,50
16. Catini Leopoldo, avventizio . . . » 34 —
17. Pagnoni Giuseppe, avventizio . . . » 33,50
18. Leonardi Domenico, combattente . . . » 33 —
19. Manzini Demetrio, avventizio . . . » 32,90
20. Bellotto Antonio . . . » 32,80
21. Cardaci Salvatore . . . » 32,60
22. Di Pietropaolo Edoardo, avventizio . . . » 32,50
23. Scano Pietro, avventizio . . . » 32 —
24. Capitozzo Augusto . . . » 31,70
25. Puggelli Bruno, avventizio . . . » 31,60
26. Ricci Ugo, avventizio . . . » 31,40
27. Borio Pietro . . . » 31,30
28. Mancinelli Genesio, avventizio . . . » 31,10
29. Cassella Italo, avventizio . . . » 30,70
30. Antoniazzi Angelo . . . » 30,60
31. Gualtieri Mario, avventizio . . . » 30,50
32. Zamboni Edoardo, avventizio . . . » 30,30
33. Petracca Pasquale, avventizio . . . » 30,20
34. Via Salvatore, combattente . . . » 28,20
35. Pedroli Luigi, combattente . . . » 27,70
36. Tarzariol Giovanni, combattente . . . » 27,40
37. Rossi Giulio, combattente . . . » 26 —
38. Berta Luigi, combattente . . . » 24,90
39. Croce Domenico, combattente . . . » 24,10
40. Pedroli Riccardo, combattente . . . » 21,70

B) *Graduatoria degli idonei*:

1. Vannicelli Antonio punti 30,10
2. Panicco Rosa in Valle » 30 —
3. La China Vincenzo » 29,80
4. Franco Andrea » 29,70
5. Cavagna Aquilina » 29 —
6. Cristiani Gianni » 27,70
7. Basi Luigi, avventizio . . » 27,60
8. Sagona Giulio » 27,60
9. Nocentini Anna Maria » 27,50
10. Segafreddeo Giovanni » 27 —
11. Faro Concetta ved. Puleo » 26,80
12. Rondano Cesare, avventizio » 26,70
13. Amantia Giovanni » 25,50
14. Pusceddu Giuseppe » 24,90
15. Rossoni Giuseppe » 24,70
16. Cavallari Angelo » 24,10
17. Rabiolo Rosario » 23,50
18. Manciani Anna Maria » 23 —
19. Cardello Francesca . . » 21,50
20. Attardo Pietro, avventizio . . » 21 —
21. Santarelli G. Lorenzo » 20,50
22. Saglia Carlo » 20,10
23. Nozza Pietro . . » 20 —

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 aprile 1950

*Il Ministro*: SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1950*
*Registro Agricoltura e foreste n. 57, foglio n. 273.* — BERITELLI

**(3926)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Graduatoria generale del concorso a venti posti di ingegnere aggiunto in prova (gruppo A) nel ruolo del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto Ministeriale 9 maggio 1949.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale fu approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1949, col quale fu indetto un concorso per esami a venti posti di ingegnere aggiunto nel ruolo di gruppo *A* del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 settembre 1949, col quale fu nominata la Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Visto il decreto Ministeriale 6 dicembre 1949, col quale venne sostituito un membro della Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice sopra ripetuta;

Visti gli atti della stessa Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale formata dalla Commissione esaminatrice in base al risultato del concorso per esami a venti posti di ingegnere aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione indetto con decreto Ministeriale 9 maggio 1949.

| Cognome e nome | Media voti prove scritte | Voto prove orali | Somma dei voti |
|---|---|---|---|
| 1. Augelli Aurelio | 7,666 | 9 | 8,333 |
| 2. Ionio Sergio | 8 | 8,600 | 8,300 |
| 3. Paternuosto Mario | 7,500 | 8,500 | 8 |
| 4. D'Errico Riccardo | 7 | 7 | 7 |

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso:

1. Augelli Aurelio
2. Ionio Sergio
3. Paternuosto Mario
4. D'Errico Riccardo

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 giugno 1950

*Il Ministro*: VANONI

*Registrato alla Corte dei conti addì 22 luglio 1950*
*Registro Finanze n. 16, foglio n. 228.* — LESEN

**(3955)**

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.